### POLIZZA DI ASSICURAZIONE

### "ELETTRONICA"

POLIZZA

stipulata tra

### *Cremona Solidale*

Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona

Via Brescia 207 – 26100 CREMONA

P.IVA 01310740194

(in seguito denominato Assicurato )

e

la Spettabile

..................

che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici

(di seguito chiamata Società)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2021

alle ore 24.00 del 31.12.2024

Rate annue successive: 31.12

**NORME GENERALI DELLA POLIZZA**

**1) Effetto e durata della polizza** - La presente polizza ha durata di 2 anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza al 31.12.2024, con scadenze annuali poste al 31.12 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 90 giorni.

**2) Oggetto dell’assicurazione** - Assicurazione di tutti i danni materiali diretti causati dagli eventi di seguito indicati, alle apparecchiature elettroniche come definite in polizza, anche se di proprietà di terzi, ovunque ubicati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana con le quali l'Assicurato svolge le proprie attività.

**3) Definizioni generali** - Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Polizza**: il documento che prova l'assicurazione;

**Contraente**: il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Società/Impresa**: l'impresa assicuratrice;

**Broker:** Inser SpA, il mandatario incaricato dall’Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Impresa;

**Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Rischio**: la probabilità che si verifichi il sinistro;

**Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Comunicazioni**: per comunicazione si intendono quelle effettuate per lettera Raccomandata, alla quale sono parificati telefax e telegrammi.

**4) Garanzie prestate** - La Società, in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e anticipati e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto specificatamente escluso.

**ALTRE DEFINIZIONI**

**Apparecchiature elettroniche -** Per "apparecchiature elettroniche" si intendono i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchiature elettromedicali, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personal computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmittenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, ricevitori portatili, impianti antifurto, cancelli dotati di dispositivi elettronici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all’Assicurato.

Il tutto comunque come da elenco redatto dall’Ente e presso lo stesso depositato.

##### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente polizza vengono assicurati tutti i danni materiali diretti causati dagli eventi di seguito indicati, alle apparecchiature elettroniche come definite in polizza, anche se di proprietà di terzi, compresi i beni presi a noleggio quando non assicurati con specifica polizza, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware ovunque ubicati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana con le quali l'Assicurato svolge le proprie attività .

Ciò premesso la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

##### ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

1. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonchè i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
2. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
3. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
4. difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti diassistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;

- manutenzione preventiva;

- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

1. deterioramenti, logorio, usura, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, infiltrazione, evaporazioni;
2. dolo dell'Assicurato/Contraente; si intendono in garanzia i danni dovuti o causati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere
3. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
4. difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
5. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
6. i danni amerci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi se garantiti da specifica polizza.

La Società inoltre non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, razionalizzazione e confisca guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. eruzioni vulcaniche, maremoto;
4. bradisismo;
5. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
6. inquinamento e/o contaminazione ambientale;

**DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

**1)** I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono esclusi dalla garanzia il macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere se non derivanti da rotture del tetto o da cose trasportate dal vento;

**2)** Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

**3)** Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

**5)** Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.

**6)** Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti si intendono esclusi gli enti mobili posti all'aperto.

**7)** Relativamente alle spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico praticabile ed autorizzato i residuati del sinistro, la Società risarcirà tali spese fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo incluse le spese di smaltimento.

**8)** Furto, Rapina ed Estorsione

La Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre e/o recinzioni munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente, al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;

- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

* in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa:

**a)** alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

**b)** al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**1) Ricostruzione archivi**

La Società risponde fino alla concorrenza della somma prevista in polizza, senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici ed altri supporti di dati e “Programmi di utente”.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dalle C.G.A.

**2) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile**

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale ovunque nel mondo, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia furto, nella fase di trasporto o sosta su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Si intende compreso in garanzia il trasporto dei beni anche all’estero.

Per i danni da furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell’importo liquidabile a termini di polizza min. € 260,00

**3) Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche**

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

* l'uso di impianto o apparecchio sostitutivo;
* l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
* l'uso di servizio da Terzi;
* altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

* limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
* eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
* modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto in polizza. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 12 mesi.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

Nel caso in cui non sia possibile documentare le spese di cui sopra la Società risarcirà comunque a titolo di indennizzo forfettario il 20% dell'indennizzo liquidato in forza delle condizioni contrattuali.

**4) Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli**

Gi impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi dell’autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento pari a € 10.350,00 per evento.

**5) Conduttori esterni**

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.

**6)** **Lavoro straordinario**

La società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’assicurato in

relazione ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**Buona Fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**Deroga alla Proporzionale**

A parziale deroga dell’art. 17 delle condizioni generali di polizza, si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 17 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

**Onorari Architetti - Ingegneri - Consulenti**

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

**Operazioni Peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

**Modifiche e Trasformazioni**

Nell'ambito degli impianti, depositi e uffici possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

**Rinuncia al Diritto di Surrogazione**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

**Parificazione dei Danni**

Vengono parificati ai danni materiali diretti oltre che i guasti arrecati per ordine dell'autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare il danno.

**Anticipo Indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze fino a quel momento acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni, comunicate per iscritto, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

###### Macchinario in Leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

## Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - valore assicurabile

Limitatamente alle “apparecchiature elettroniche” la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
2. l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonchè delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

**Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Ente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga delle esclusioni di cui all’art. 12 delle condizioni generali, si stabilisce che l’obbligo della denuncia circostanziata viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l’Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l’Assicurato viene esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

La Società rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l’Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi.

**Enti mobili presso Terzi**

Si prende atto tra le Parti che gli enti mobili, macchinari, merci, e/o contenuto degli uffici dell'Assicurato possono trovarsi anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi presso mostre ed esposizioni e simili, in qualsiasi località.

**Valore a Nuovo**

Si prende atto tra le Parti che elusivamente per le apparecchiature elettroniche acquistate da non più di 4 anni , nel caso di danno non suscettibile di riparazione :

* si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell’impianto o apparecchio colpito dal sinistro;
* si stima il valore ricavabile da eventuali residui

L’ammontare del danno è pari all’importo stimato al punto 1) defalcato dell’importo stimato al punto 2)

**Variazione somma assicurata – Nuove acquisizioni**

Si precisa che eventuali nuove acquisizioni sono automaticamente comprese fino ad un massimo del 20% della somma assicurata. Pertanto, in caso di sinistro si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale solo in relazione all’eventuale eccedenza rispetto al suindicato 20%.

L’assicurato si impegna contestualmente a comunicare alla società entro 120 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l’importo effettivamente assicurato ed a pagare l’eventuale maggior premio risultante dall’aumento della somma assicurata per l’anno successivo e il 50% del premio ottenuto a titolo di regolazione per l’annualità trascorsa.

Le differenze attive e passive dovranno essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all’assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardato pagamento di conguaglio o mancata comunicazione gli eventuali sinistri saranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premi anticipato e premio dovuto (deposito + conguaglio)

**Primo Rischio Assoluto**

Limitatamente alle garanzie FURTO - RAPINA - PORTAVALORI in caso di sinistro la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

###### Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro furto e rapina

Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro furto e rapina.

In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatesi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità.

Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Art. 1 -** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, durata e proroga**

**Art. 2 -** L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

E’ facoltà dell’Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di UN ANNO, alle medesime condizioni.

**Modifiche dell'assicurazione**

**Art. 3 -** Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Aggravamento del rischio**

**Art. 4 -** Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

**Diminuzione del rischio**

**Art. 5 -** Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Recesso in caso di sinistro – Rinuncia**

**Art. 6** - La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**Oneri Fiscali**

**Art. 7 -** Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Foro Competente**

**Art. 8 -** Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell’Assicurato.

**Rinvio alle norme di legge**

**Art. 9 -** Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Titolarità dei diritti nascenti della polizza**

**Art. 10 -** Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Ispezione delle cose assicurate**

**Art. 11 -** La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Obblighi in caso di sinistro**

**Art. 12 -** In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

**a)** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

**b)** darne avviso al Broker incaricato oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

**c)** fare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

**d)** conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

**e)** predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonchè, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**Esagerazione dolosa del danno**

**Art. 13 -** Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Procedura per la valutazione del danno**

**Art. 14 -** L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

**a)** direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;

**b)** fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

**Mandato dei periti**

**Art. 15 -** I periti devono:

**a)** indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

**b)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 4 – Aggravamento del rischio - nonchè verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12 – Obblighi in caso di sinistro;

**c)** verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

**d)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14 - lettera b) - Procedura della valutazione del danno - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

**Assicurazione parziale**

**Art. 16 -** Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Art. 17 -** Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall’obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto a capitali e garanzie prestati con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente per i medesimi rischi.

**Limite massimo dell'indennizzo**

**Art. 18 -**  Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Pagamento dell'indennizzo**

**Art. 19 -**  Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti al capitolo "Esclusioni". In ogni caso, il tempo massimo di liquidazione per ciascun sinistro non potrà superare i 180 giorni dalla data di apertura del medesimo. Tale termine potrà essere prorogato solo per cause non dipendenti dalla Compagnia o dai propri incaricati, ivi compresi i periti.

**Art. 20- Clausola Broker**

L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Inser spa, nella sua qualità di broker del Contraente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente / Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente / Assicurato stesso.

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato / Contraente.

La Società di brokeraggio assicurativo che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 7% da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante;

**Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GARANZIE** | **LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO** | **FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO**  **Euro** |
| Qualsiasi causa salvo quanto espressamente specificato | 100% |  |
| Eventi atmosferici | 80% dei capitali globalmente assicurati |  |
| Socio politici | 80% dei capitali globalmente assicurati | Scoperto 10% min. € 500,00 |
| Terremoto | 70% dei capitali globalmente assicurati | € 5.000,00 |
| Furto, rapina, tentato furto; |  | Scoperto 25% in caso di mezzi chiusura insufficienti |
| Impianti e apparecchi a impiego mobile: | vd. Partita di polizza | Scoperto 20% minimo € 260,00 |
| Impianti e apparecchi installati su autoveicoli | € 10.500,00 per sinistro | Scoperto 25% per sinistro furto, atti vandalici, eventi naturali |
| Supporti dati e ric. Archivi | 20% s.a. partita app. elettroniche | Franchigia € 250,00 |
| Maggiori costi | 20% s.a. partita app. elettroniche  Limite 3 mesi | Franchigia 2 giorni |
| Lavoro straordinario | 15% del danno liquidabile |  |
| Conduttori esterni | 15% del danno liquidabile |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SOMME ASSICURATE** | |
| ***PARTITA*** | ***CAPITALE ASSICURATO*** |
| Apparecchiature elettroniche | € 413.165,51 |
| Apparecchiature ad uso mobile | € 103.291,38 |
| Programmi in licenza d’uso | € 1.707,30 |
| **Totale somme assicurate** | **€ 518.164,19** |

GLI ASSICURATORI IL CONTRAENTE

………………………. …………………….